



## Regolamento per la gestione dei conflitti d'interesse

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 marzo 2021

### Parte I – Disposizioni generali

#### Articolo 1 - Finalità

Premesso che, a norma dell'Articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166 (di seguito, per brevità "Decreto"):

- 1. Gli amministratori dei fondi pensione, nell'adempire i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.*
- 2. Agli organi di amministrazione dei fondi pensione e ai loro componenti si applica l'articolo 2391 del codice civile.*
- 3. I consigli di amministrazione dei fondi pensione adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto del fondo.*
- 4. I consigli di amministrazione dei fondi pensione formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento, e ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione e alla COVIP.*
- 5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, tale circostanza è adeguatamente valutata, nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari, dal consiglio di amministrazione e comunicata tempestivamente alla COVIP.*

Premesso altresì che, a norma del successivo articolo 9 del Decreto si stabilisce che:

- 1. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.*

Il Consiglio di Amministrazione di FondoSanità adotta presente Regolamento finalizzato a disciplinare l'individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell'ambito dei processi rilevanti del Fondo Pensione.

## **Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) **Conflitto di interessi** – la situazione che si verifica quando un Soggetto Rilevante è portatore di un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse sia potenzialmente idoneo ad interferire con quello del Fondo Pensione nell'ambito dei processi in cui si articola l'attività istituzionale del Fondo stesso;

b) **Soggetti Rilevanti** – i soggetti che in forza di disposizioni di Legge o di Convenzione hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario del Fondo Pensione nell'esercizio delle funzioni decisionali o di controllo ad essi affidate, ovvero:

1. i membri del Consiglio di Amministrazione;
2. i membri del Collegio dei Sindaci;
3. il Direttore Generale;
4. il titolare della Funzione fondamentale di Revisione Interna;
5. il titolare della Funzione fondamentale di Gestione dei Rischi;
6. le imprese o i professionisti che ricoprono Funzioni nell'ambito dello stesso.

c) **Soggetti Collegati** – i soggetti aventi interessi prossimi a quelli dei Soggetti Rilevanti, ovvero:

1. gli stretti familiari del Soggetto Rilevante persona fisica, quali il coniuge non legalmente separato, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado e le persone viventi a carico del Soggetto Rilevante, del coniuge non legalmente separato e del convivente;
2. le Società di cui il Soggetto Rilevante è socio, esclusi i casi di partecipazione azionaria di assoluta minoranza in società di capitali e comunque tali da poter escludere l'esercizio di un'ingerenza significativa nella vita sociale;
3. le Società, comprese quelle controllanti o controllate nelle quali il Soggetto Rilevante persona fisica riveste funzioni di amministrazione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o funzioni equipollenti) o per le quali svolga incarichi di consulenza o alle quali, comunque, fornisca prestazioni professionali retribuite;
4. le Società, comprese quelle controllanti o controllate, nelle quali uno stretto familiare del Soggetto Rilevante persona fisica riveste funzioni di amministrazione o di controllo.

d) **Controparti dell'operazione** – i soggetti che abbiano rapporti negoziali con il Fondo Pensione, ovvero:

1. le Società selezionate per la gestione del patrimonio del Fondo Pensione;
2. le SGR che gestiscono fondi di investimento alternativi o, comunque denominati, nei quali il Fondo Pensione decida di investire le risorse patrimoniali;
3. i soggetti presso i quali sono effettuati specifici investimenti, comprese le sottoscrizioni di azioni, obbligazioni, quote o che comunque forniscono servizi finanziari al Fondo Pensione o al gestore da questo delegato;
4. la Banca depositaria;
5. le imprese o i professionisti che prestano servizi al Fondo Pensione.

e) Processi Rilevanti – i processi finalizzati al conseguimento delle finalità istituzionali del Fondo Pensione aventi un valore economico significativo, ovvero:

1. l'allocazione delle risorse finanziarie, sia per la componente di investimento svolta in modo diretto sia per la quota riconducibile alla gestione delegata a soggetti abilitati;
2. la selezione di fornitori e consulenti, ancorché svolta secondo procedure per le quali la legge già assicuri imparzialità e trasparenza attraverso procedimenti ad evidenza pubblica nella scelta del contraente.

### **Articolo 3 - Articolazione dell'attività e responsabilità**

1. La gestione dei conflitti di interesse consta delle seguenti fasi:

- a) identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- b) gestione dei conflitti di interesse con adozione di adeguati presidi;
- c) monitoraggio e reporting delle situazioni di conflitto di interesse.

2. Il Direttore Generale è il garante delle attività di cui al comma precedente, da svolgersi nel rispetto del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di tutte le Funzioni interessate di evidenziare e rappresentare ogni possibile conflitto di interessi.

## **Parte II - Gestione dei Conflitti di interesse**

### **Articolo 4 - Presidi organizzativi e procedurali**

1. Fatto salvo quanto ulteriormente precisato nella successiva Parte III in relazione all'attività di gestione delle risorse effettuata dai gestori incaricati, il Fondo Pensione adotta presidi organizzativi che prevedono:

- a) la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse funzioni/servizi;
- b) la formalizzazione dei processi decisionali rilevanti, in modo da assicurarne la tracciabilità;
- c) l'obbligo di tenuta e aggiornamento costante dell'elenco dei Soggetti Rilevanti, a cura del Direttore Generale;
- d) la registrazione delle operazioni in conflitto di interessi.

### **Articolo 5 - Obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse potenziali e dichiarazione annuale per la prevenzione e il monitoraggio degli stessi**

1. I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente in forma scritta, al Direttore Generale, le eventuali situazioni che ritengono costituire un potenziale conflitto di interessi. Per i componenti degli Organi collegiali tale comunicazione può essere effettuata anche nella seduta in cui è analizzata l'operazione in potenziale conflitto di interessi, prima dell'apertura della discussione o allorquando ne rilevino l'esistenza, ed è formalizzata nel verbale della seduta stessa.

2. Nel caso di conflitto potenziale segnalato da un Soggetto Rilevante, il Direttore Generale provvede ad informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio dei Sindaci della segnalazione ricevuta.

3. I Soggetti Rilevanti, nel momento in cui assumono l'incarico o la funzione, sono tenuti a compilare una dichiarazione da cui risulti l'indicazione dei Soggetti Collegati. Tali dichiarazioni sono redatte secondo il modello predisposto dal Fondo Pensione e sono conservate presso la sede dello stesso.

4. Il Soggetto Rilevante è tenuto a rinnovare, con cadenza annuale, la dichiarazione dell'anno precedente ovvero, nel corso dell'anno, ad indicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione già presentata.

#### **Articolo 6 - Acquisizione della dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti dell'operazione**

1. Il Direttore Generale, all'atto della sottoscrizione delle convenzioni, è tenuto a consegnare alle Controparti dell'operazione copia del presente Regolamento, dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e del modello di dichiarazione che dovrà essere resa dalle controparti medesime per la rilevazione di potenziali conflitti di interesse, dalla quale risulti l'indicazione di eventuali rapporti professionali o familiari con i Soggetti Rilevanti e comunque la presenza di eventuali potenziali conflitti di interesse.

2. Il Direttore Generale provvede all'archiviazione delle dichiarazioni raccolte dalle Controparti.

#### **Articolo 7 - Verifica sulla presenza del conflitto di interessi**

1. Il Direttore Generale, entro 10 giorni lavorativi, sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 6, procede alla verifica dell'eventuale esistenza di potenziali conflitti di interesse e consegna al Presidente dell'Organo Amministrativo una dichiarazione nella quale sono indicati i risultati della verifica nonché gli eventuali presidi da attivare.

#### **Articolo 8 - Obbligo di astensione dai processi in potenziale conflitto di interessi**

1. Nei casi di potenziale conflitto di interessi, i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione dell'operazione. In particolare, i Soggetti Rilevanti componenti degli Organi collegiali hanno l'obbligo di non partecipare alla discussione e alla deliberazione relative all'operazione per la quale sussiste il conflitto potenziale.

#### **Articolo 9 - Controllo sull'attività istruttoria**

1. Per le operazioni rispetto alle quali il Direttore Generale abbia riscontrato la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi riguardante Soggetti Rilevanti con funzioni istruttorie, il Direttore stesso indica all'Organo amministrativo le attività necessarie e ogni altro elemento utile per verificare la correttezza dell'istruttoria già compiuta.

#### **Articolo 10 - Conseguenze per la partecipazione a processi in conflitto di interessi**

1. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui presente Regolamento da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, ovvero del titolare di una Funzione fondamentale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente provvede a darne comunicazione agli Organi di Amministrazione e Controllo affinché valutino, in contraddittorio con il soggetto interessato gli eventuali provvedimenti da assumere al riguardo.

2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il Fondo Pensione di agire per il risarcimento del danno eventualmente conseguente all'adozione di una decisione assunta con il concorso determinante del soggetto in conflitto reale di interessi.

## **Parte III – Conflitti d'interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei rapporti di Gruppo**

### **Articolo 11 - Conflitto di interessi nelle operazioni finanziarie**

1. I gestori finanziari incaricati dal Fondo Pensione che effettuano, per conto del Fondo stesso, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di Gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, attraverso la trasmissione di un documento redatto sulla base del modello predisposto dal Fondo Pensione.

2. Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi di investimento in titoli emessi dai sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla Banca depositaria o da imprese dei loro gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi soggetti.

3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al presente articolo, detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio Gruppo. Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio Gruppo devono essere rese anche dal gestore al Fondo Pensione e alla Banca depositaria.

4. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, della Banca depositaria ovvero dei gestori, coloro che detengono una posizione rilevante nel capitale dei predetti soggetti e i loro gruppi ovvero nei quali gli stessi soggetti o i loro Gruppi detengano posizioni rilevanti.

5. La nozione di "posizione rilevante" cui al comma 4 del presente articolo si riferisce alle partecipazioni in una Società di capitali in misura superiore al tre per cento del capitale della stessa, indipendentemente dal fatto che la Società sia o meno quotata.

### **Articolo 12 – Verifica sulle operazioni finanziarie in conflitto d'interesse**

1. La Funzione Finanza trasmette al Direttore Generale, con cadenza trimestrale, un rapporto dettagliato relativamente alle operazioni effettuate dai gestori per le quali sia stata rilevata una situazione di conflitto d'interesse;

2. Con cadenza trimestrale, la Funzione Finanza provvede ad effettuare un controllo fra le operazioni segnalate dai gestori e quelle rilevate autonomamente attraverso i dati forniti dalla Banca depositaria; qualora, all'esito del controllo emergano anomalie, la Funzione Finanza provvede a darne comunicazione al Direttore Generale;

## **Parte IV - Monitoraggio e reporting**

### **Articolo 13 - Registro dei conflitti di interesse**

1. Le operazioni per le quali sia stato riscontrato un conflitto di interessi sono riportate in un registro a cura del Direttore Generale in cui sono riepilogati per ciascuna fattispecie di conflitto, le misure poste in essere nonché la data di inizio e chiusura dello stesso.

2. Il registro si compone di due distinte sezioni, ciascuna dotata di autonoma numerazione progressiva, destinate a raccogliere le operazioni di cui alla Parte III del presente regolamento (Sezione I) e le restanti operazioni (Sezione II).
3. Una relazione attestante le operazioni iscritte nel registro dei conflitti di interesse è inviato dal Direttore Generale, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione, accompagnato da un report dal quale risultino le operazioni in conflitto segnalate dai soggetti a ciò tenuti ai sensi del presente Regolamento.
4. Il contenuto della relazione e le risultanze delle eventuali analisi condotte da parte del Direttore Generale e dalla Funzione Finanza sono valutate dal Consiglio di Amministrazione; l'attività condotta deve risultare dal verbale della relativa adunanza.

#### **Articolo 14 - Entrata in vigore e pubblicazione**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Regolamento sono rese dai Soggetti Rilevanti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.